



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E
COMUNITARIO

CORSO DI LAUREA IN DIRITTO E TECNOLOGIA

A.A 2023/2024

LE PIATTAFORME DI SHARING ECONOMY E LA LORO
RESPONSABILITÀ PER GLI ILLECITI COMMESSI DAGLI UTENTI

Relatrice:

Prof.ssa Giovanna Marchetti

Studentessa:

Gaia Michieli

N. Matricola 2052963

Sommario

Abstract	1
Introduzione	2
Capitolo I: Le piattaforme: tipologie e contratti	
1.1 La nascita delle Piattaforme	4
1.2 Le piattaforme di Sharing Economy	6
1.2.1 Passaggio da proprietà privata all'accesso	7
1.3 Modelli operativi delle piattaforme.....	9
1.4 Contratti offerti dalle piattaforme	10
1.4.1 I dati come Controprestazione	11
1.4.2 Violazione della Privacy degli utenti.....	13
Capitolo II: La Direttiva 2000/31/CE e il regime della responsabilità delle piattaforme	
2.1 Responsabilità Civile delle piattaforme per gli illeciti	14
2.2 Direttiva 2000/31/CE	15
2.2.1 Digital Services Act e novità rispetto alla Direttiva 2000/31/CE.....	19
2.3 Il caso <i>Uber</i> e <i>Airbnb</i>	20
Capitolo III: La responsabilità delle piattaforme per i contenuti protetti dal diritto d'autore	
3.1 La direttiva Copyright 2019/790/UE	23
3.1.1 I punti controversi della Direttiva Copyright: Il caso Google	27
3.2 La responsabilità penale delle piattaforme	29
3.3 Obsolescenza programmata e ruolo delle piattaforme	31
Conclusioni	34
Bibliografia	35
Sitografia.....	36
Ringraziamenti	37

Abstract

Il tema centrale dell'elaborato è la responsabilità delle piattaforme di sharing economy per gli illeciti commessi dagli utenti; queste sono interfacce tecnologiche che consentono di condividere beni sottoutilizzati tra privati prediligendo l'accesso al bene piuttosto che la proprietà dello stesso; con lo sviluppo del commercio elettronico si sono diffuse nuove forme di illeciti online, per cui le piattaforme devono adottare forme di controllo sui venditori e sui beni che vendono per assicurare una tutela adeguata ai consumatori, di questo trattano le direttive adottate in merito tra cui la direttiva 2000/31/CE, la Direttiva Copyright e il Digital Services Act. Grazie alla loro capacità di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati e di mettere in relazione milioni di utenti, le piattaforme digitali hanno dato origine a nuovi modelli di business e processi innovativi, promuovendo efficienza e creatività in vari settori.

La Direttiva 2000/31/CE riguarda l'istituzione di regole comuni per i fornitori di servizi della società dell'informazione, toccando temi come la responsabilità degli intermediari online, la protezione dei dati personali, la trasparenza delle comunicazioni commerciali e la risoluzione delle dispute. La Direttiva è un elemento chiave per il consolidamento del mercato unico digitale europeo poiché offre un quadro normativo che equilibra l'innovazione con la necessità di tutelare utenti e consumatori.

La Direttiva 2019/790 sul copyright, adottata dall'Unione Europea, aggiorna e armonizza le leggi sul diritto d'autore per adattare all'era digitale; questa introduce nuove responsabilità per le piattaforme online, obbligandole a controllare la diffusione di contenuti protetti da copyright e garantire una giusta remunerazione agli autori e artisti per l'uso delle loro opere. La direttiva, in particolare l'articolo 17, ha suscitato dibattiti riguardo ai possibili effetti sulla libertà di espressione e l'accesso ai contenuti online, ma è considerata una modernizzazione necessaria delle leggi sul diritto d'autore.

Introduzione

La società odierna può essere definita come “società delle piattaforme” grazie al potere che queste hanno assunto nell’ambito del mercato ma anche in quello dei diritti sociali, politici e civili; infatti hanno assunto un’importanza tale da doverle considerare come poteri privati, da qui scaturiscono tutti gli interventi europei di normare e delimitare tali poteri acquisiti dalle piattaforme le quali, essendo fondamentali per il conseguimento dei beni e l’accesso alle informazioni e alla conoscenza, esercitano un ruolo cruciale per l’esercizio dei diritti fondamentali da parte dei cittadini.

È anche grazie alle piattaforme che durante la pandemia non è avvenuto il distanziamento sociale oltre che quello fisico, perché le nuove tecnologie hanno permesso di creare spazi virtuali dove instaurare anche legami e relazioni, così come possibilità di confronto e di formazione scolastica.

Riguardo alla normazione di queste nuove tecnologie si applica il principio di neutralità tecnologica della norma giuridica, ossia si stabilisce che la norma giuridica sia incurante della tecnologia utilizzata tranne nei casi in cui è necessario. Le norme giuridiche sostanzialmente possono intervenire in tre campi: stabilire regole per una determinata tecnologia, definirne gli usi e gli impieghi e stabilire standard di sicurezza. Un altro aspetto fondamentale è il tempo dell’azione legislativa, conosciuto anche come dilemma di Collingridge da cui deriva il rischio di intervenire o troppo presto o troppo tardi, per cui ci si chiede se sia opportuno agire durante la prima fase iniziale di diffusione della tecnologia rischiando di regolare aspetti e caratteristiche che non si conoscono ancora del tutto, con la possibilità di compiere anche degli errori di valutazione, oppure aspettare per intervenire sul piano normativo, che certamente permette di acquisire maggiore consapevolezza della tecnologia, ma d’altro canto sotto diversi aspetti sarebbe troppo tardi per intervenire su uno stato di fatto ormai consolidato, perciò si deve agire nella fase iniziale tentando di indirizzare fin da subito l’innovazione come si desidera. Lo scopo è instaurare un quadro normativo sufficientemente chiaro e stabile ma allo stesso tempo flessibile in modo che si adatti alle trasformazioni comportate dallo sviluppo delle nuove tecnologie, perché le norme dovrebbero stare al passo con l’innovazione e non ostacolarla, utilizzando strumenti meno ferrei per favorire la sperimentazione; per conseguire tale obiettivo si predilige una normazione per principi generali così da poterli prontamente e facilmente adattare alle nuove esigenze derivanti dalle nuove tecnologie.

Nel mondo digitale l'autoregolamentazione è molto diffusa, ed è una tecnica che proviene dal passato e non sorge con la venuta del digitale. Considerata la loro posizione fondamentale nel mercato, spetta ai nuovi attori, ossia gli intermediari digitali a definire le norme da applicare, partendo dal presupposto che è nel pieno interesse delle piattaforme che tutto funzioni in modo adeguato, e che i rischi vengano ridotti notevolmente. Però nonostante le piattaforme vengano sempre qualificate come semplici intermediari estranei al rapporto contrattuale che si instaura tra professionista e consumatore, molto spesso hanno motivazioni precise per favorire un versante del mercato piuttosto che l'altro, e possono avere interessi discordanti da quelli dei propri utenti per quanto riguarda la responsabilità. Da qui deriva l'esigenza di studiare e comprendere, così come regolamentare in modo adeguato le piattaforme, perché sono strumenti tanto forti quanto pericolosi poiché fortemente influenti.

Capitolo I Le piattaforme: tipologie e contratti

1.1 La nascita delle Piattaforme digitali

Durante l'era del web 1.0 gli utenti potevano svolgere in rete azioni molto limitate come utilizzare la posta elettronica o navigare grazie ai motori di ricerca; dunque, fruivano dei contenuti in modo passivo. A inizi anni duemila si assiste al passaggio da web 1.0 a web 2.0 ossia si passa da un web statico a un web dinamico, in quest'ultimo gli utenti sono coinvolti e contribuiscono a pubblicare e modificare i contenuti in rete partecipando attivamente, un esempio è Wikipedia che è l'enciclopedia scritta del tutto dagli utenti. Questa "collaborazione con la folla" rappresenta un'evoluzione nell'ambito del web e i dati che vengono raccolti da tale collaborazione assumono un ruolo centrale. Vengono creati Google e altri motori di ricerca che basandosi sulle informazioni fornite dagli utenti tramite il sistema dei link non devono più esaminare il contenuto delle pagine web come in passato; infatti, quando si compie una ricerca con Google il posizionamento di una pagina corrisponde al numero e importanza dei link che rimandano a tale pagina web, si può quindi affermare che Google si avvale della struttura decentralizzata della rete. Dunque, grazie al web 2.0 vengono creati nuovi metodi di organizzazione delle pagine web grazie all'architettura decentralizzata della rete.

Con l'avvento del web 2.0 sorge la necessità di definire un luogo per realizzare tale interazione per permettere agli utenti di condividere, pubblicare e scambiare informazioni, beni e servizi e grazie a tali azioni la piattaforma individua le preferenze degli utenti, perciò, va individuata una modalità da seguire per raccogliere, salvare e analizzare tali dati per ricavarne informazioni fruttuose.

I mercati digitali si contraddistinguono per il loro modello economico conosciuto come "economia dell'attenzione" ciò significa che l'impresa che riesce a catturare l'attenzione dell'utente, il quale ad oggi deve saper sfruttare la propria capacità di scegliere tra le tante possibilità offerte dal web, si assicura un vantaggio competitivo che è un aspetto cruciale per la vita dell'impresa perché consente di fidelizzare i clienti fornendo beni o servizi migliori rispetto alla concorrenza.

Grazie al passaggio da web 1.0 a web 2.0 l'impresa classica che vende i propri prodotti e servizi direttamente all'utente finale viene superata e nascono le piattaforme digitali, le quali hanno lo scopo di permettere agli utenti di interagire tra di loro grazie ad una interfaccia tecnologica; queste assumono il ruolo di veri e propri intermediari ossia luoghi

di incontro fra gruppi interdipendenti di agenti economici, agevolando l'incontro di domanda e offerta, e proprio per questo possono essere definite come mercati bilaterali o multilaterali. Prima dell'avanzamento dell'era digitale un esempio di mercato bilaterale era quello delle carte di credito, per cui il gestore agiva da intermediario tra i titolari della carta, ad oggi un buon esempio sono i videogiochi, i siti di e-commerce e i software; dunque, tale modello organizzativo non sorge con l'era digitale ma grazie alla nascita di Internet e dei computer le piattaforme digitali diventano il modello di organizzazione predominante.

Sono stati individuati quattro tipi di piattaforme che ad oggi sono i principali sul mercato:

- Le piattaforme di pubblicità che comprendono i motori di ricerca e i social network, questo modello che risulta particolarmente proficuo reperisce informazioni sugli utenti che fruiscono della piattaforma cogliendo le loro preferenze e inclinazioni, e grazie a questo vengono quindi profilati per poi offrirgli beni e servizi ma i dati non vengono raccolti solo a questo fine; infatti, vengono utilizzati come modalità di remunerazione per il servizio che viene offerto. La piattaforma in questo modello dirige un mercato bilaterale in cui i due versanti sono gli utenti e le imprese che fanno pubblicità. Grazie a questo modello le piattaforme padroneggiano una notevole percentuale sempre più in crescita di pubblicità su base planetaria;
- Le piattaforme di servizi che comprendono le imprese che, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, hanno trasformato molti beni in servizi in diversi settori economici come, per esempio, le piattaforme di streaming musicale, quindi Spotify, YouTube music e Netflix, che danno la possibilità di usufruire di un servizio on demand ossia su richiesta, solitamente a fronte di una sottoscrizione periodica e quindi un abbonamento. Rientrano in questo modello anche i servizi di cloud che consentono di noleggiare memoria su server appositi per conservare i propri dati, l'impiego di questi comporta una notevole flessibilità nell'impiego delle risorse. Il modello di remunerazione in questo caso si basa non più su un prezzo di vendita del bene ma su sottoscrizioni e abbonamenti per usufruire del servizio su richiesta;
- Le piattaforme di e-commerce che comprendono le piattaforme di commercio elettronico come Amazon ed eBay, il cui obiettivo è promuovere un clima di fiducia nel mercato tramite sistemi di feedback e rating, offerta di garanzie e gestione dei pagamenti e spesso offrendo anche dei servizi complementari come logistica e consegna;

- Le piattaforme di Gig Economy in cui l'elemento condiviso non è un bene materiale ma il tempo libero e le capacità individuali sottoutilizzate, in questo caso considerando il lavoro a chiamata l'esempio più lampante è la consegna del cibo effettuata dai rider; quindi, è un modello di impresa che anziché avvalersi di dipendenti si avvale della "folla" di persone disponibili su richiesta¹.

E infine le piattaforme di sharing economy che verranno approfondite nel paragrafo 1.2.

1.2 Le piattaforme di sharing economy

Le piattaforme di Sharing Economy consentono di condividere beni sottoutilizzati² tra privati, fornendo una vera e propria possibilità di condividere invece di acquistare, è quindi un modello di consumo che si fonda sulla possibilità di accedere temporaneamente al bene o servizio il che rende più efficiente lo sfruttamento delle risorse, da qui deriva il nome di economia di condivisione. Airbnb funge da esempio di piattaforma di sharing economy perchè seppure non possedendo alcuna stanza o casa, assicura quotidianamente più alloggi di quanto possa fare una catena alberghiera, così come Uber che è la più grande catena di trasporti al mondo grazie ai soggetti che in autonomia erogano il servizio tramite la piattaforma.³

La sharing economy è strettamente legata alla tecnologia perché è proprio grazie a questa che si mettono in contatto le persone ed è possibile lo sviluppo delle applicazioni e delle piattaforme. I pilastri principali della sharing economy sono sicuramente la razionalizzazione dei beni e l'idea di preferire l'accesso rispetto al possesso. Tra i vantaggi che essa comporta spicca l'accesso ai beni a prezzi inferiori rispetto all'acquisto o al noleggio tradizionale, inoltre la sharing economy riduce il consumo di beni e favorisce un consumo responsabile, permette alle persone di guadagnare utilizzando le proprie competenze e infine agevola la creazione di reti di persone che si basano sulla condivisione. La Sharing economy presenta anche degli svantaggi come la precarietà del lavoro, infatti, è caratterizzata da contratti atipici e salari bassi, subentra anche la mancanza di tutela per i lavoratori e i consumatori, inoltre crea una concorrenza sleale

¹ A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, Milano, Mondadori, 2020, pagina 116

² Beni sottoutilizzati sono quelli che nell'economia tradizionale vengono acquistati ma non utilizzati appieno.

Definizione tratta da A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., pagina 120

³ A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., pagina 121

nei confronti delle imprese tradizionali e infine la condivisione dei dati personali può comportare seri problemi di privacy. Si può affermare che i principi della sharing economy siano sostanzialmente tre ossia, ogni bene che viene utilizzato non verrà sprecato, l'accesso prevale sul possesso perché i consumatori ad oggi traggono sempre più vantaggio nel prestito e infine la fiducia grazie alla nascita delle community online che riuniscono persone che hanno necessità simili.

Quando si tratta di prestare un servizio sono molte le cose che possono andare storte rispetto alla procedura di vendita di un bene che è meno complessa, dunque, le piattaforme di sharing economy mettono a disposizione degli utenti dei sistemi di rating dove clienti e fornitori valutano le prestazioni reciproche, questi sistemi sono ottimi per fidelizzare gli utenti ed eseguire controlli sulla qualità.

Le piattaforme di sharing economy funzionano come regimi di licenze private, e spesso proprio per questo è possibile che inseguano obiettivi di rendita comportandosi arbitrariamente.

Negli ultimi anni i governi nazionali e locali di tutto il mondo hanno provato a rispondere alle sfide poste dai mercati delle piattaforme e si è giunti ad un consenso che si focalizza sulla protezione dei consumatori occupandosi di temi fondamentali come la privacy, la sicurezza e la correttezza contrattuale; tuttavia, tale consenso non sussiste su come questi obiettivi di protezione dei consumatori debbano essere raggiunti.⁴

1.2.1 Passaggio da proprietà privata all'accesso

Grazie alla diffusione delle piattaforme si è verificata una grande trasformazione, ossia la possibilità di accedere ai beni on demand, ovvero su richiesta; infatti, si sono diffusi ampiamente servizi come bike sharing e car sharing, i quali mostrano come sia possibile accedere e utilizzare un bene anziché acquistarlo in proprietà privata. Ad oggi gli smartphone e le applicazioni permettono anche di vedere film, ascoltare musica, leggere un libro senza dover per forza acquistare il DVD, il CD e il libro fisico, questo è reso possibile grazie alle applicazioni che permettono di utilizzare i servizi di intermediazione che le piattaforme offrono. Questo passaggio fondamentale da proprietà privata ad

⁴ D. Mckee, F. Makela, T. Scassa, *Law and the "sharing economy" Regulating Online Market Platforms*, Canada, Gauvin, 2018, pagina 18

accesso implica un vero e proprio significato giuridico, il soggetto che accede al bene o servizio accetta i termini d'uso, perciò, i poteri di cui può valersi su di esso sono di conseguenza limitati e stabiliti dal contratto.

Risulta più esatto considerare il licenziatario come un detentore anziché un soggetto titolare di un diritto reale, questo perché pur essendo simili come posizione, quella del licenziatario e quella dell'usuuario, quando si tratta di beni digitali non ci si può servire della cosa nella misura idonea a soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia.

Il possesso, che è disciplinato all'articolo 1140 Codice civile, è un potere di fatto sulla cosa che corrisponde al contenuto del diritto di proprietà e il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto⁵, ci si chiede quindi se si possa possedere un bene che è immateriale, questa è una questione ancora aperta a causa della definizione imprecisa di bene fornita dall'articolo 810 Codice civile la quale non contiene alcun riferimento ai beni immateriali, perciò ci sono diverse questioni interpretative, si sono però formate due posizioni diverse riguardo alla possibilità di possedere beni immateriali, la prima è che il possesso dei beni immateriali nel nostro ordinamento non è possibile vista l'impossibilità di avere un dominio fisico sul bene e di concedere un uso esclusivo; l'altra linea di pensiero è invece a favore del possesso dei beni immateriali poiché questi sono considerati vicini alla situazione proprietaria. Grazie ad alcune pronunce della Corte di cassazione ad oggi è chiaro che i giudici spesso ammettono il possesso dei beni immateriali, anche se questo ha caratteristiche ed effetti diversi da quelli previsti dall'articolo 1140 Codice civile, a causa di ciò si ritiene giusto valutare caso per caso in base al bene immateriale in questione.⁶

⁵ Articolo 1145 Codice civile

⁶ A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., pagina 260

1.3 Modelli operativi delle piattaforme

Quando si tratta di piattaforme si possono instaurare diversi tipi di rapporti, quello tra utente fornitore e utente fruitore del servizio, quello tra utente fornitore e la piattaforma e infine quello tra utente fruitore e la piattaforma. Nel caso di due delle piattaforme più famose, Airbnb e BlaBlaCar il rapporto che si instaura tra piattaforma, utente fornitore e utente fruitore è triangolare e la relazione contrattuale per l'erogazione del servizio è peer to peer salvo che il prestatore non eserciti un forte potere.

A volte le piattaforme operano anche secondo uno schema diverso, non limitandosi a fungere da semplice luogo di incontro tra domanda e offerta dove fornitore e fruitore instaurano rapporti a cui il provider rimane estraneo, questo perché spesso il servizio offerto dal prestatore deve rispettare le modalità di erogazione che vengono imposte dalla piattaforma e anche il prezzo che quest'ultima fissa; perciò non si tratta più di un rapporto trilaterale ma bilaterale visto che è la piattaforma ad erogare il servizio per conto del prestatore, in questo caso può essere considerata una relazione peer to peer solo fittizia e si parla proprio di uno sfruttamento della sharing economy da parte del provider; per evitare che ciò accada è necessario individuare i casi in cui le piattaforme sono estranee al rapporto contrattuale che gli utenti instaurano, dai casi in cui essa ne è parte.

Grazie alla Corte di Giustizia che ha preso una decisione importante in merito, si tenta di delineare un filo logico per constatare effettivamente se la piattaforma funge da semplice luogo di incontro o meno, tale decisione è stata presa in merito al caso Uber Spain che secondo la Corte è più di un servizio di intermediazione perché oltre a collegare, grazie ad un applicazione sullo smartphone, un autista non professionista che mette a disposizione il proprio veicolo con una persona che necessita di un passaggio, offre in modo temporaneo anche servizi di trasporto di cui organizza il funzionamento, inoltre Uber decide la tariffa da applicare influenzando in modo importante le condizioni in cui il servizio viene fornito dagli autisti e infine si occupa di ricevere i pagamenti di cui una parte viene data ai conducenti e l'altra viene incassata da Uber;

un altro punto cruciale su cui la CGUE si è soffermata è quello che vede l'applicazione come indispensabile sia per i conducenti che per i passeggeri; dunque sulla base di queste osservazioni la CGUE ha deciso di classificare quello di Uber come un servizio di trasporto e perciò, come tale, deve rispettare la disciplina del settore dei trasporti.⁷

1.4 Contratti offerti dalle piattaforme

Nei mercati digitali avvengono diverse transazioni da cui originano contratti di diverso tipo, i quali sono conclusi a distanza grazie ad un computer o ad uno smartphone, si tratta quindi di veri e propri contratti telematici. I contratti possono avere ad oggetto la prestazione di uno o più servizi della società dell'informazione, i quali sono prestati a fronte di una retribuzione per via elettronica, comprendono la fornitura di strumenti per la ricerca sul web e quella di canali di comunicazione, archiviazione e stoccaggio di dati e infine riproduzione in streaming di musica e film. Questo tipo di contratti sono disciplinati dal d.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico, e le disposizioni contenute in esso si applicano a tutti i contratti di questo tipo a prescindere da chi sia il loro destinatario che potrà quindi essere un professionista o un consumatore. Quando il destinatario del servizio è un consumatore allora, oltre ad applicare il decreto 70, andrà aggiunto anche l'articolo 49 e seguenti del Codice del consumo mentre se è un professionista si tratterà di un contratto di diritto comune regolato quindi dalle norme del libro IV del Codice civile.

Un'altra tipologia di contratti offerti dalle piattaforme sono quelli che hanno ad oggetto la prestazione del servizio sottostante, tale prestazione viene usualmente eseguita offline e tali contratti si suddividono in due ulteriori sottocategorie, i contratti che hanno ad oggetto un servizio sottostante prestato da un destinatario del servizio di intermediazione per esempio Airbnb dove il servizio è fornito dal locatore, ovvero l'host, e contratti che hanno ad oggetto un servizio sottostante prestato dalla piattaforma di intermediazione, questi ultimi sono regolati dal Codice del Consumo e comprendono i rapporti Business to Consumer.

⁷ G. Marchetti, *I problemi della sharing economy: dalla condivisione di risorse tra pari alla responsabilità delle piattaforme*, 2023, pagina 64

Le piattaforme digitali possono erogare servizi della società dell'informazione in cambio di un prezzo e il contratto in questo caso sarà a titolo oneroso oppure spesso la prestazione del servizio è a titolo gratuito perché il destinatario consente al trattamento dei suoi dati personali. È molto utilizzata anche la formula “freemium” con cui gli operatori offrono servizi base per chi presta il consenso al trattamento, e servizi aggiuntivi a fronte del pagamento di un prezzo, Spotify applica tale formula che tramite il consenso al trattamento, dunque senza pagare un prezzo, permette di ascoltare canzoni sull'applicazione che spesso vengono interrotte da comunicazioni pubblicitarie altrimenti c'è la versione “premium” che prevede il pagamento dell'abbonamento mensile senza che durante l'ascolto vi siano interruzioni pubblicitarie⁸.

1.4.1 I dati come Controprestazione

Alla base del successo ottenuto dalle piattaforme digitali c'è l'apparente gratuità dei servizi offerti, apparente perché persuade gli utenti a cedere i propri dati personali per fruire del bene o servizio, dati ceduti spesso senza avere piena coscienza del loro valore. L'Unione Europea ha deciso di intervenire e normare il regime della fornitura dei contenuti digitali, con la direttiva 2019/770/UE nella quale i dati non vengono qualificati esplicitamente come controprestazione contrattuale, ma vengono stabilite delle garanzie fondamentali per i consumatori.⁹ Il regolamento 679/2016/UE ossia il GDPR è il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e si applica quando i dati personali vengono trattati, definisce il dato personale come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e il trattamento come qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali¹⁰.

I principi fondamentali che il trattamento dei dati personali deve rispettare secondo il GDPR sono cinque: il principio di liceità, infatti la condizione più diffusa che rende lecito il trattamento è la prestazione del consenso dell'interessato, il principio di minimizzazione dei dati secondo il quale questi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, il principio di

⁸ A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., pagina 211

⁹ P. Stanzione, *I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Milano, Giappichelli, 2022

¹⁰ Definizioni tratte dall'articolo 4 GDPR

esattezza, il principio di integrità e riservatezza secondo il quale i dati devono essere sicuri e protetti e infine il principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento dei dati per cui si prevede che egli tenga un registro dei trattamenti che deve essere accessibile alle autorità di controllo in modo da riflettere la corretta gestione dei dati personali.¹¹

Dunque, i dati personali non sono più strumenti che garantiscono i diritti della personalità, ma assumono una vera e propria utilità economica che deve essere valutata alla luce di termini patrimoniali, ma questo nuovo approccio si scontra duramente con la necessità di tutelare la persona, ossia la dimensione della data protection che prevale sull'urgenza di considerare il dato personale come possibile prestazione contrattuale. Risulta lampante che nonostante il GDPR esteri la necessità di proteggere i dati personali, questi ultimi vengono considerati come beni oggetti di scambio e l'articolo 7 ne è la prova; infatti, prevede che nel valutare se il consenso è stato liberamente prestato, si deve considerare l'eventualità che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento dei dati personali non necessario all'esecuzione del contratto.

Riguardo la Direttiva UE 2019/770 il Garante si è mostrato contrario al qualificare il consenso al trattamento dei dati personali come corrispettivo non pecuniario, in quanto questi riferendosi agli attributi delle persone non possono essere considerati come semplice merce, ma questo non comporta l'escluderli da qualsiasi rapporto di scambio; infatti, è qui che deve agire il giurista e selezionare le norme che permettono di conservare gli attributi tipici collegati all'identità delle persone.¹²

¹¹ Principi enunciati all'articolo 5 GDPR

¹² F. Ferretti, *La direttiva (UE) 2019/770: I dati personali quale corrispettivo nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali e le inerenti ricadute sul diritto della privacy*, 2022, pagina 1746

1.4.2 Violazione della Privacy degli utenti

I consumatori necessitano sicuramente di una protezione contro le frodi e le pratiche ingannevoli, nonché protezione contro l'uso improprio dei loro dati personali, per cui quando si tratta di sharing economy per protezione dei consumatori si intende protezione della sicurezza e della privacy degli utenti della piattaforma. Nel caso della Privacy l'obiettivo principale è proteggere gli utenti dalle piattaforme.¹³

La direttiva n.2009/136/CE ha potenziato le responsabilità e gli obblighi dei prestatori dei servizi di comunicazione elettronica, prevedendo un obbligo per i fornitori di reti e servizi di seguire politiche di sicurezza riguardo al trattamento dei dati personali e quello di comunicare, senza ritardo ingiustificato, le violazioni di dati alle Autorità nazionali di controllo e ovviamente anche all'interessato se tali violazioni possono pregiudicare i suoi dati personali e quindi la sua privacy.

A tal proposito sono fondamentali i diritti dell'interessato i quali sono accesso, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento; tuttavia, il diritto alla protezione dei dati non è una prerogativa assoluta perché secondo il principio di proporzionalità va bilanciato con le libertà di pensiero, di espressione, di informazione¹⁴.

L'articolo 32 del GDPR prevede che il titolare del trattamento applichi delle misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza del trattamento. Tali misure si applicano con le security Policies che riflettono i comportamenti che il provider deve tenere per gestire al meglio i rischi informatici. Le policies devono contenere questi elementi per gestire al meglio i dati che circolano all'interno delle piattaforme: organizzare i principali controlli di sicurezza che vengono valutati quando si progettano e implementano i trattamenti, prevedere una gestione consapevole dei rapporti con i fornitori e soggetti esterni che sono coinvolti nei trattamenti e infine diffondere nell'azienda misure per la protezione dei dati in modo da accrescere il livello di conoscenza di tutti gli incaricati.

¹³ D. Mckee, F. Makela, T. Scassa, *Law and the "sharing economy" Regulating Online Market Platforms*, cit., pagina 21

¹⁴ Considerando n.4 del GDPR

Capitolo II: La Direttiva 2000/31/CE e il regime della responsabilità delle piattaforme

2.1 Responsabilità Civile delle piattaforme per gli illeciti

Gli Internet Service Provider possono essere classificati come:

- Access Provider, ovvero colui che fornisce l'accesso alla rete. Nei primi anni duemila questo tipo di accesso era fornito unicamente dalle compagnie telefoniche mentre ad oggi grazie al wi-fi è fornito anche da altri operatori commerciali come negozi e ristoranti così come da enti pubblici come le università;
- Cache Provider, colui che fornisce un servizio di memorizzazione temporanea delle informazioni che vengono immesse dagli utenti nella rete, per esempio i motori di ricerca;
- Host Provider, colui che utilizza il proprio server per memorizzare informazioni che vengono generate dagli utenti, per esempio YouTube;
- Content Provider, colui che fornisce i contenuti che egli stesso ha generato, per esempio le testate giornalistiche.

Ci sono principalmente due tipi di comportamento illecito perpetrato nel web, la violazione dei diritti della personalità e la violazione dei diritti della proprietà intellettuale. Nel caso in cui i Provider attuino tali comportamenti prestando servizi della società dell'informazione allora ne rispondono ai sensi dell'articolo 2043 Codice civile. È molto diffuso il caso in cui siano i destinatari dei servizi ad attuare tali comportamenti, questo perché sono aumentati gli Host Provider e le piattaforme di File Sharing, le quali permettono agli utenti di pubblicare nella rete i contenuti che essi stessi generano come immagini e testi, i quali se violano i diritti della personalità e della proprietà individuale sono considerati illeciti.

Secondo il regime civile e penale chi pubblica contenuti illeciti sul web è personalmente responsabile e deve pagare i danni che ne derivano, ci si chiede quindi se gli Internet Service Provider siano da considerare anch'essi responsabili oppure estranei ai contenuti illeciti pubblicati dai loro utenti.¹⁵ Sicuramente i sistemi tradizionali basati sulla

¹⁵ A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., pagina 279

responsabilità aquiliana per la risoluzione delle controversie se applicati ai servizi della società dell'informazione risultano inadeguati.

Grazie al decreto n.70/2003 che ha recepito la Direttiva 2000/31/CE è possibile qualificare il regime di responsabilità del Provider a seconda del ruolo che egli effettivamente svolge nel contesto dell'illecito.

2.2 Direttiva 2000/31/CE

Negli anni Novanta il Provider veniva ritenuto responsabile personalmente in caso fosse stato violato un diritto della personalità oppure un diritto di proprietà intellettuale, anche se effettivamente il responsabile era il destinatario del servizio, perciò ai sensi dell'articolo 2050 c.c.¹⁶ l'access provider, l'host provider e il cache provider configuravano come responsabili di un'attività pericolosa. Spesso invece venivano considerati oggettivamente responsabili di ogni contenuto pubblicato proprio come gli editori delle testate giornalistiche proprio perché ci si aspettava un dovere di controllo da parte loro.¹⁷

Tali impostazioni compromettevano fortemente l'interesse degli operatori ad investire in codeste attività, perciò, a mio avviso si doveva puntare ad una legislazione meno rigida ed è proprio in questa direzione che si mossero il Parlamento Europeo e il Consiglio emanando la Direttiva 2000/31/CE anche conosciuta come Direttiva sul commercio elettronico, questa è stata ideata con l'obiettivo di favorire il buon andamento del mercato e la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri e a tal proposito tutti i servizi riguardanti gli strumenti elettronici nell'Unione Europea vengono quindi disciplinati organicamente all'interno della Direttiva;¹⁸ questa sancisce sostanzialmente due principi cardine, l'esenzione di responsabilità dell'hosting provider per i contenuti che vengono pubblicati nel suo server e il divieto di monitoraggio di tali contenuti, perciò, non vi è un obbligo di sorveglianza in capo a quest'ultimo.

¹⁶ Art. 2050: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

¹⁷ A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., pagina 279

¹⁸ S. Saracco, *Il fenomeno e-commerce e i recenti sviluppi del mercato unico digitale in Europa*, Giureta, 2016, pagina 93

La direttiva riguarda i seguenti ambiti:

- Il Luogo in cui i prestatori di servizi sono stabiliti, il quale implica che vengano rispettati gli obblighi di informativa per garantire la trasparenza delle attività che i prestatori svolgono;
- Le comunicazioni commerciali, le quali devono seguire regole di trasparenza e individuabilità;
- I contratti elettronici che devono rispettare la normativa specifica dettata dalla Direttiva;
- La responsabilità degli intermediari;
- L'armonizzazione delle normative comunitarie e nazionali¹⁹

Il legislatore italiano ha attuato la direttiva con il d.lgs.70/2003 che ha pressoché riprodotto nella normativa interna quanto stabilito nella Direttiva. Sono tre i regimi di responsabilità introdotti dalla Direttiva in caso di illecito online:

- La responsabilità del Provider per fatti illeciti che ha commesso personalmente, ai sensi dell'articolo 2043 Codice civile;
- La responsabilità dell'utente che ha memorizzato i contenuti illeciti nella piattaforma, in questo caso il Provider deve provare le condizioni di esonero;
- La responsabilità del Provider e dell'utente che ha memorizzato i contenuti illeciti qualora non vengano provate le condizioni di esonero, ai sensi dell'articolo 2055 Codice civile²⁰.

Ci si chiede quindi in cosa consista la condotta passiva che il provider deve tenere per essere esonerato dalla responsabilità per fatto illecito online, secondo l'articolo 13 della Direttiva 2000/31/CE colui che svolge un'attività di mere conduit, ossia di semplice trasporto delle informazioni o di fornitura dell'accesso alla rete non è ritenuto responsabile delle informazioni che trasmette poiché la memorizzazione dei dati in questo

¹⁹ A. Antonucci, *La direttiva 2000/31/CE e il quadro normativo della rete*, Milano, Giuffrè Editore, 2001, pagina 9

²⁰ Art. 2055 Codice civile: Responsabilità solidale. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

caso avviene in modo automatico e quindi i gestori non hanno il controllo su di essa²¹; dunque, detiene una condotta passiva solo se viene rispettata ognuna di queste tre condizioni:

- Il trasporto delle informazioni deve essere stato richiesto dal destinatario del servizio; perciò, il provider non deve originare la trasmissione delle informazioni illecite;
- Non deve selezionare chi chiede il trasporto delle informazioni o chi ha chiesto la fornitura dell'accesso alla rete;
- Non deve modificare e nemmeno selezionare le informazioni che trasmette

Per quanto riguarda il provider che svolge attività di caching²², ossia memorizzazione automatica, intermedia e temporanea, non è ritenuto responsabile delle informazioni illecite memorizzate su richiesta del destinatario; dunque, detiene una condotta passiva solo se viene rispettata ognuna delle seguenti condizioni:

- Non deve modificare le informazioni memorizzate;
 - Si deve conformare alle condizioni di accesso alle informazioni;
 - Si deve conformare alle norme di aggiornamento delle informazioni;
 - Non deve interferire con l'uso lecito di tecnologie riconosciute per ottenere dati sull'utilizzo delle informazioni;
 - Deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato subito dopo che viene a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove erano posizionate in rete inizialmente, oppure nel caso in cui un'autorità o un organo giurisdizionale ne richieda la rimozione.

Perciò il ruolo passivo non esclude del tutto la responsabilità che grava comunque sul provider appena viene a conoscenza del contenuto illecito pubblicato nella sua piattaforma, a quel punto se egli non procede rimuovendo tale contenuto o denunciando all'autorità competente, è ritenuto responsabile ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile.

L'articolo 15 della Direttiva 2000/31/CE prevede che il provider svolgendo attività di hosting, ossia memorizza le informazioni in maniera permanente, attuando quindi una

²¹ A. Antonucci, *La direttiva 2000/31/CE e il quadro normativo della rete*, cit., pagina 254

²² Articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE

condotta passiva non è responsabile delle informazioni memorizzate solo se non è a conoscenza del fatto che l'informazione è illecita e non è dunque informato sui fatti o circostanze che rendono illecita l'informazione oppure se agisce subito per rimuovere le informazioni non appena viene a conoscenza che queste sono illecite; questa norma richiama parzialmente il meccanismo del notice and take down²³ il quale prevede che quando il provider riceve notizia dei contenuti illeciti è obbligato a rimuoverli.

Tale norma non fornisce indicazioni su come attuare la procedura di segnalazione e di rimozione, gli Stati Membri sono quindi liberi di operare. L'articolo 15 evidenzia come sul provider non gravi alcun obbligo di controllo sulle informazioni trasmesse e memorizzate su richiesta degli utenti, né ha l'obbligo di ricercare in modo attivo i contenuti illeciti²⁴, d'altra parte è però obbligato ad informare tempestivamente le autorità giudiziarie o amministrative non appena venga a conoscenza di informazioni illecite, di conseguenza egli deve comunicare alle autorità le informazioni di cui è in possesso in modo che venga identificato l'utente che ha commesso l'illecito online.

Ci si chiede se l'assenza dell'obbligo di sorveglianza abbia dei limiti, e se si possa applicare solo in ambito penale oppure anche in quello civilistico. Nell'ordinamento italiano si protende verso un'interpretazione diversa da quella fornita all'articolo 15 della Direttiva 2000/31/CE; infatti, i Magistrati concordano con l'ordinanza del Tribunale di Roma del 4 luglio 1998 in cui si è affermato che il provider non può avere alcun potere di vigilanza sui contenuti pubblicati sul suo sito, con un'unica eccezione ossia il caso in cui egli abbia preso parte all'azione illecita dell'utente, facendo poi riferimento all'articolo 2055 c.c che è applicabile, secondo i magistrati, solo nel caso di concorso doloso o colposo grave.²⁵

²³ La procedura adottata dall'Italia nel caso in cui si verifichi una violazione del diritto d'autore online si chiama «notice and take down»: dopo avere ricevuto una segnalazione da parte del titolare dei diritti, l'Agcom intima alla piattaforma di eliminare il contenuto illecito.

²⁴ G.Carrella, C.Triberti, *E-commerce tra mercato e diritto*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2001, pagina 200

²⁵ G.Carrella, C.Triberti, *E-commerce tra mercato e diritto*, cit., pagina 201

2.2.1 Digital Services Act e novità rispetto alla Direttiva 2000/31/CE.

Visto il progredire frenetico del settore è parso opportuno un rinnovo della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, a tal fine l'ordinamento europeo ha avanzato una proposta di regolamento che tratta di Mercato Unico, circolazione dei servizi, tutela dei diritti fondamentali e democrazia nella società dell'informazione. Il Digital Services Act rappresenta la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha come fine quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari e stabilire norme uniformi per un ambiente online, sicuro, prevedibile ed affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.²⁶ Il Legislatore europeo ha abbracciato un approccio orizzontale e complementare, infatti l'assenza di un obbligo di sorveglianza sancito dalla Direttiva 31/2000 è stato conservato, ma vengono introdotte quattro categorie di piattaforma con un aumento di obblighi di responsabilità a struttura scalare:

- una nuova disciplina improntata sulla trasparenza e gli obblighi informativi che tutti i provider devono rispettare;
- Ulteriori disposizioni applicabili ai servizi di hosting;
- Disposizioni applicabili alle online platforms che non siano PMI;
- Disposizioni applicabili alle very large platforms²⁷

Per le piattaforme online è stata resa obbligatoria l'introduzione di un sistema di gestione di reclami riguardanti le decisioni assunte dalla piattaforma inerenti alla rimozione di un contenuto, sospensione o terminazione di un servizio o dell'account di un utente; inoltre sono state introdotte anche misure per la segnalazione dei contenuti, obblighi informativi sui sistemi di segnalazione e reclamo, sistemi di raccomandazione trasparenti e protezione dei minori. Invece per quanto riguarda le very large platforms sono tenute ad adottare misure ragionevoli e proporzionate per diminuire il rischio rilevato con obbligo di audit.

²⁶ Art. 1, capo I del Digital Services Act

²⁷ Very Large Online Platforms sono definite dal DSA come piattaforme che hanno più di 45 milioni di utenti

È fondamentale quanto enunciato nell'articolo 7 del DSA ossia che nonostante non ci sia un obbligo di sorveglianza, le piattaforme possono attuare indagini volontarie e misure per identificare contenuti illeciti senza che ciò porti a perdere l'esenzione dall'obbligo di sorveglianza.²⁸

2.3 Il caso *Uber* e *Airbnb*

La vicenda giudiziaria riguardante la sede spagnola della società *Uber System* e il portale statunitense *Airbnb* è esemplare per comprendere come si delinea il quadro giuridico odierno delle piattaforme digitali.

La società americana *Uber System* che ha varie sedi nazionali in tutto il mondo offre trasporto automobilistico tramite una piattaforma digitale che permette di mettere a contatto gli autisti non professionisti e i passeggeri che necessitano di un passaggio; quindi, si tratta di sharing economy a tutti gli effetti. Elite Taxi, un'associazione spagnola professionale di tassisti ha citato in giudizio *Uber* dichiarando che la società di car sharing garantiva lo stesso identico loro servizio di trasporto privato ma tramite autisti che in realtà non possedevano le licenze necessarie per il trasporto e quindi non rispettavano il regolamento del 2004 sui servizi taxi di Barcellona, proprio per questo motivo secondo l'associazione spagnola, *Uber* dovrebbe essere considerata colpevole per pratiche ingannevoli e pratiche di concorrenza sleale²⁹.

Il tribunale spagnolo ha scelto di rinviare in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiedendogli di pronunciarsi in merito alla qualificazione giuridica del servizio *Uber* visto il dubbio di fondo riguardante il fatto se questa fosse da ricondurre alla categoria dei servizi di trasporto, come sosteneva Elite Taxi, oppure fosse da ricondurre alla categoria dei servizi della società dell'informazione visto che *Uber* offre i servizi tramite una piattaforma digitale

La Corte di Giustizia Europea il 20 dicembre 2017 si è pronunciata dichiarando che ad *Uber* deve essere data qualificazione di servizio di intermediazione che mette in contatto

²⁸ S. Martinelli, *I contratti della Platform Economy. Ruoli e responsabilità delle piattaforme*, Torino, Giappichelli, 2023, pagina 109

²⁹ Secondo la legge spagnola n.3/1991, articolo 15

per via elettronica i conducenti non professionisti che guidano i veicoli e i clienti che prenotano gli spostamenti; però la Corte Europea ha osservato anche che il servizio di comunicazione reso disponibile da *Uber* tramite piattaforma era subordinato e finalizzato al trasporto delle persone che è l'obiettivo principale dell'attività. In conclusione, secondo i giudici il servizio di intermediazione di *Uber* è da considerarsi secondario come parte del servizio complessivo.

Dunque, secondo la Corte di Giustizia Europea il servizio di intermediazione di *Uber* è intrinsecamente connesso ad un servizio di trasporto che va qualificato come servizio nel settore dei trasporti³⁰. La sentenza ha perciò riconosciuto la regolarità delle richieste dei tassisti di Elite Taxi.

Il fenomeno *Uber* è emerso anche in Italia in un caso molto simile presentato davanti al Tribunale di Torino in cui la società in questione era stata accusata da un'associazione di tassisti di non aver rispettato la normativa comune dei trasporti e di aver attuato pratiche di concorrenza sleale³¹, a fronte di ciò il giudice italiano ha analizzato il caso e ha constatato che *Uber* utilizzando l'applicazione Uberpop offriva un servizio di trasporto abusivo violando le norme per ricavarne profitto, di conseguenza con tale sentenza si è inibito l'uso dell'applicazione sul territorio nazionale.

I casi che hanno visto coinvolto *Uber* dimostrano come sia equivoco il fenomeno della Sharing Economy che pur essendo una innovazione assoluta dell'economia, non presenta confini normativi specifici e chiari che possano regolarne il funzionamento e proprio per questo la diffusione del fenomeno non può ampliarsi e attuarsi concretamente.

Dopo la sentenza relativa ad *Uber System* la Corte si è pronunciata anche riguardo la qualifica di *Airbnb*, una delle piattaforme più utilizzate al mondo, che in questo caso è stata qualificata dalla Corte come servizio della società dell'informazione regolato dalla Direttiva sul Commercio Elettronico come servizio che viene prestato dietro retribuzione per via elettronica e su richiesta del destinatario del servizio³². Successivamente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha applicato gli stessi parametri utilizzati nel caso di *Uber System* per constatare se effettivamente il servizio offerto da *Airbnb* fosse parte di

³⁰ Secondo l'articolo 58 del TFUE

³¹ Ai sensi dell'articolo 2598 n.3 del Codice civile: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

³² Ai sensi dell'articolo 1, par.1, lett.b) della Direttiva UE 2015/1535

un servizio complessivo e se andasse quindi qualificato come servizio nel settore immobiliare.

La Corte ha appurato che: “il servizio offerto non risulta per nulla indispensabile alla realizzazione di prestazioni di alloggio sia dal punto di vista dei locatari che dei locatori che vi fanno ricorso, posto che entrambi dispongono di numerosi altri canali, alcuni disponibili da lungo tempo, come le agenzie immobiliari, gli annunci in formato cartaceo o elettronico o ancora i siti Internet di locazioni immobiliari. A questo riguardo, la mera circostanza che la *Airbnb Ireland* entri in concorrenza diretta con questi ultimi canali, fornendo ai suoi utenti, ossia tanto ai locatori come ai locatari, un servizio innovativo basato sulle particolarità di un’attività commerciale della società dell’informazione non consente di ricavare da ciò il carattere indispensabile ai fini della prestazione di un servizio di alloggio”³³.

Pare dunque lampante la differenza tra *Uber* e *Airbnb*, il primo viene considerato dalla Corte come essenziale al fine di collegare gli utenti e i conducenti attraverso l’applicazione la quale assume quindi un ruolo fondamentale al punto che senza questa il servizio non verrebbe nemmeno prestato, mentre il secondo viene considerato dalla Corte come servizio della società dell’informazione anche se in realtà offre anche delle prestazioni accessorie, questo perché: “la *Airbnb Ireland* non determina né direttamente né indirettamente i prezzi delle locazioni richiesti, e che essa non effettua nemmeno la selezione dei locatori o degli alloggi proposti in locazione sulla sua piattaforma”³⁴.

In conclusione per quanto riguarda la responsabilità, *Airbnb Ireland* essendo una piattaforma che non fa parte del contratto non è responsabile per inadempimento delle obbligazioni contrattuali dunque non è responsabile per gli illeciti che commette il prestatore del servizio sottostante, mentre *Uber System* non fungendo solo da intermediario ma avendo una responsabilità contrattuale diretta perché si assicura che il servizio di trasporto avvenga con successo, può risultare responsabile per inadempimento qualora il conducente non rispettasse le condizioni del servizio.

³³ Sentenza CGUE, Causa C-390/18, *Airbnb Ireland*, punto 55

³⁴ Sentenza CGUE, Causa C-390/18, *Airbnb Ireland*, punto 68

Capitolo III: La responsabilità delle piattaforme per i contenuti protetti dal diritto d'autore

3.1 La direttiva Copyright 2019/790/UE

Nella comunicazione COM (2016) 288 *Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa*, la Commissione si è confrontata sui risultati relativi alla consultazione pubblica in tema di responsabilità dei provider, tale consultazione è stata ideata per pianificare programmi politici al fine di dare vita a degli obiettivi specifici come: garantire condizioni concorrenziali pari per servizi digitali comparabili, condotta responsabile da parte delle piattaforme online a tutela dei valori fondamentali, trasparenza e correttezza per conservare la fiducia degli utenti e salvaguardare l'innovazione, mercati aperti e non discriminatori nel quadro di un'economia fondata sui dati.³⁵

La Commissione analizzando i risultati della consultazione ha appurato che la Direttiva sul Commercio Elettronico sancisce principi solidi e validi; perciò, ha deciso di procedere adottando misure specifiche al fine di regolamentare settorialmente anziché attuare una riforma generale del regime di responsabilità del provider. Le nuove misure devono essere applicate allo scopo di tutelare i minori da contenuti infidi, proteggere tutti dall'incitamento all'odio e soprattutto garantire che il valore che generano le piattaforme online dai contenuti che sono protetti dal diritto d'autore venga suddiviso in modo equo. La Commissione ha inoltre invitato le piattaforme ad emanare misure volontarie per incentivarle a favorire iniziative di autoregolazione in modo da contrastare l'istigazione al terrorismo e i fenomeni di incitamento all'odio online.³⁶

La Direttiva 2019/790/UE in materia copyright è stata adottata con lo scopo di aggiornare le norme relative al copyright alle innovazioni tecnologiche e del mercato digitale. Significativo è l'articolo 17 della Direttiva che è rivolto ai prestatori di servizi di contenuti online e stabilisce che questi, quando permettono agli utenti il caricamento online di opere protette dal diritto d'autore o altri contenuti tutelati, stanno attuando un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico, perciò devono ottenere

³⁵ Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Le piattaforme online e il mercato unico digitale — Opportunità e sfide per l'Europa» punto 2.8

³⁶ A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., pagina 298

un'autorizzazione dal titolare affinché il caricamento da parte dei loro utenti possa considerarsi lecito grazie alla stipulazione di accordi di licenza.

Il Provider compiendo un atto di comunicazione al pubblico rende inapplicabile l'esonero di responsabilità previsto dall'articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE, per cui se egli non ottiene l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore ma, anzi, utilizza i contenuti protetti, risulterà responsabile ammenoché non dimostri di aver messo in pratica cumulativamente le seguenti condotte:

- Aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione;
- Aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
- Aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.³⁷

In conclusione, sui Provider grava l'onere della prova di aver attuato i migliori sforzi, queste ultime sono quindi disposizioni che pongono in capo ai prestatori obblighi di diligenza rispetto ai servizi che offrono, incluso l'obbligo quindi di adottare tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per individuare e rimuovere o bloccare attivamente i contenuti che vengono caricati dagli utenti.³⁸

Per quanto riguarda i Provider di dimensioni ridotte³⁹ su di loro gravano meno obblighi; infatti, non vengono considerati responsabili se provano di aver compiuto i massimi sforzi e di aver agito tempestivamente, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata, per disabilitare l'accesso alle opere o ad altri materiali notificati o rimuovere dai loro siti web tali opere o altri materiali.⁴⁰

³⁷ Ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 4 della Direttiva Copyright

³⁸ Ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 6 della Direttiva Copyright

³⁹ Sono i nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell'Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a dieci milioni di euro

⁴⁰ Ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 6 della Direttiva Copyright

L'articolo 17 sancisce che: a) citazione, critica, rassegna; b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche sono utilizzabili perché non violano il diritto d'autore⁴¹ e infine richiama i Provider ad un ruolo proattivo soprattutto nel contatto con il titolare dei diritti ma allo stesso tempo esclude un obbligo generale di sorveglianza che dunque non grava su di loro.⁴²

In Italia la Direttiva Copyright è stata recepita con il decreto legislativo 177 del 2021, all'interno del quale sono state previste delle eccezioni per le enciclopedie online senza scopo di lucro, le piattaforme open source⁴³, i servizi di cloud personali, i prestatori che danno accesso alle enciclopedie ed ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, i prestatori di servizi cloud da impresa a impresa, i prestatori di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale.

Secondo l'articolo 15 della Direttiva Copyright gli Stati Membri devono riconoscere agli editori di giornali stabiliti in uno Stato Membro i diritti sanciti dall'articolo 2 e articolo 3 della direttiva 2001/29/CE riguardo all'utilizzo online da parte di prestatori di servizi di società dell'informazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico. La Direttiva Copyright esclude l'applicazione di tali diritti agli utilizzi privati o non commerciali di utilizzatori singoli, ai collegamenti ipertestuali e all'utilizzo di parole singole o estratti brevissimi. Sempre nella Direttiva è previsto che gli Stati Membri consentano, attraverso delle disposizioni, agli autori di ricevere una quota adeguata di proventi che gli editori incassano con l'utilizzo delle loro pubblicazioni, tali diritti si estinguono dopo due anni dalla pubblicazione del documento giornalistico e il termine si deve calcolare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione; l'Italia ha preso una direzione diversa, infatti ha introdotto nella legge 633 del 1941 l'articolo 43 bis il quale prevede che avvenga da parte dei Provider una corresponsione agli editori a cui vengono attribuiti diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione, delle società di monitoraggio dei media e rassegne stampa, di un compenso equo a fronte dell'utilizzo online delle

⁴¹ Ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 7 della Direttiva Copyright

⁴² S. Longhini, *L'approvazione dell'art.17 della Direttiva Copyright: genesi, applicazione, criticità*, pagina 5

⁴³ Software di cui l'utente finale, che può liberamente accedere al file sorgente, è in grado di modificare a suo piacimento il funzionamento, correggere eventuali errori, ridistribuire a sua volta la versione da lui elaborata. Definizione tratta da Treccani.

pubblicazioni giornalistiche ideando una procedura di negoziazione del compenso che vede coinvolta anche l'Agcom;⁴⁴ questa deve adottare un regolamento specifico che ha lo scopo di selezionare i criteri per l'individuazione dell'equo compenso tenendo in considerazione elementi chiave come il numero di consultazioni online dell'articolo, gli anni di attività, la rilevanza sul mercato dell'editore e il numero di giornalisti impiegati, i costi attuati per gli investimenti tecnologici da entrambe le parti e i benefici economici che ne sono derivati. Le parti possono quindi rivolgersi all'Agcom che deve entro sessanta giorni dalla richiesta, valutare le proposte formulate dalle parti e se queste fossero da ritenere non conformi al regolamento, verrà fissato d'ufficio l'equo compenso.

Nelle disposizioni comuni del titolo III della Direttiva copyright viene introdotto l'obbligo di rendiconto da parte dei licenziatari, i quali ogni trimestre devono fornire tale rendiconto dove deve essere precisato:

- L'indennità dei soggetti che hanno stipulato accordi con gli autori, anche se utilizzano le opere protette in modo secondario;
- Le modalità di sfruttamento delle opere;
- I ricavi conseguenti a tale sfruttamento, inclusi anche i ricavi pubblicitari e di merchandising;
- Per quanto riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi, deve essere indicato il numero di acquisti, di visualizzazione e degli abbonati.

Se tali norme relative alla trasparenza vengono violate allora sorge una presunzione legale di inadeguatezza del compenso pattuito. Nel caso in cui la remunerazione degli artisti sia troppo bassa rispetto ai guadagni derivanti dallo sfruttamento delle loro opere allora questi hanno diritto ad ottenere un'ulteriore remunerazione⁴⁵.

Gli autori possono sempre agire per la risoluzione parziale del contratto e per ottenere la revoca dell'esclusiva, anche nel caso in cui si tratti di mancato sfruttamento delle opere⁴⁶.

⁴⁴ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 110 quinquies della Direttiva copyright

⁴⁶ Si parla in questo caso di "opere parcheggiate"

3.1.1 I punti più controversi della Direttiva Copyright: Il caso Google

C'è il rischio che la Direttiva Copyright non risolva i dubbi che doveva dissipare in tema di responsabilità dei Provider, inoltre ci sarebbe anche il rischio che questa dia vita ad un deficit di pluralismo dell'informazione. I punti più controversi della Direttiva sono:

- La remunerazione dei diritti connessi di editori, autori e giornalisti, la Direttiva Copyright infatti obbliga a fornire a questi ultimi una remunerazione per utilizzare estratti di pubblicazioni giornalistiche, con l'unica eccezione di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni giornalistiche; lo scopo della Direttiva è infatti quello di obbligare le grandi imprese tecnologiche a spartire i ricavi con i giornalisti e gli editori;
- Le piattaforme come Google configurano come responsabili per le violazioni di copyright, essendo considerate come prestatori di servizi della società dell'informazione.

Google Francia fin da subito ha dichiarato di non essere intenzionato a pagare gli editori per la pubblicazione di alcuni snippet⁴⁷ dei loro articoli, affermando di ridurre al minimo la modalità con cui le news verranno proposte nei risultati di ricerca, in modo da rispettare i limiti posti dalla legislazione Ue e non violare il diritto d'autore.

Sostanzialmente Google dopo il recepimento francese della Direttiva 790 del 2019 ha imposto unilateralmente le proprie condizioni agli editori francesi mettendogli a disposizione soltanto la scelta fra rinunciare del tutto ai propri diritti oppure essere legati alla indicizzazione minima che Google adotta;

è una questione che riguarda dunque i diritti connessi e a tal proposito vanno considerati i seguenti punti:

- Il considerando n.58 della Direttiva Copyright, il quale prevede che vada tenuto conto dell'importanza che l'esclusione degli estratti molto brevi venga interpretata in modo tale da non compromettere l'efficacia dei diritti sanciti dalla Direttiva;
- La posizione dominante che Google esercita sul mercato digitale;
- Il rifiuto unilaterale di pagare i diritti connessi

⁴⁷ Piccoli ritagli sintetici, anteprime con titolo, foto e poche righe di sommario

Gli editori francesi hanno presentato davanti alla Autorité de la concurrence francese un ricorso per abuso di posizione dominante contro Google.

È evidente, infatti, come Google controlli a livello mondiale il 75% delle ricerche effettuate online, in Europa invece ne controlla il 90%; queste statistiche dimostrano come questo sia irrinunciabile per chi voglia offrire i propri servizi alla clientela online. Si deve considerare che nell'Unione Europea avere una posizione dominante non risulta illegale di per sé secondo le norme antitrust, ma le grandi imprese dominanti come Google devono guardarsi bene dal non abusare di tale potere perché rischiano di compromettere la concorrenza nel mercato in cui esercitano una posizione dominante;

la Commissione Europea si accerta in ogni caso che gli articoli 101 e 102 del TFUE vengano rispettati e applicati poiché questi vietano lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato.

La linea assunta dalla Francia era prevedibile visti i casi simili verificatisi in Spagna e Germania in passato in cui Google si è rifiutata di pagare gli editori tedeschi, questi ultimi hanno dato vita ad un contenzioso ed infine nel 2019 la Corte di Giustizia Europea ha dato, a grandi linee, ragione a Google disapplicando la regola tecnica nazionale.

Si tratta quindi di un nuovo scenario quello che è emerso, perché Internet non ha limiti né di spazio né di tempo, è quindi un nuovo ordine giuridico quello di cui si discute che è perlopiù ignoto al giurista dato che i vecchi strumenti giuridici risultano ormai inadeguati poiché fondati sul passato, il quale da sempre ha posto profonde radici sull'elemento della fisicità.

3.2 La responsabilità penale delle piattaforme

Da molto tempo la Giurisprudenza analizza l'opzione di imputare responsabilità penale e civile ai Provider per le condotte illecite degli utenti che utilizzano i loro servizi, ci si chiede quindi quale tipo di responsabilità possa sussistere. Per quanto riguarda la responsabilità penale, in dottrina ci sono due modelli di responsabilità del Provider:

- Il primo, che è un modello garantista ed è legato al rapporto attivo tra colui che pubblica in rete il materiale illecito e il Provider, supponendo quindi un precedente accordo tra loro con conseguente dolo che è però complesso da dimostrare in ambito probatorio;
- Il secondo, che è un modello meno garantista ma che punta più sull'efficienza, infatti, si basa sulla responsabilità penale del Provider per omissione, proprio perché questo è ritenuto responsabile del controllo sui contenuti illeciti immessi in rete; ai sensi dell'articolo 40 Codice penale si potrebbe imputare il reato al Provider utilizzando la figura del dolo eventuale che è quasi ai confini con la colpa cosciente.

La Giurisprudenza si è mostrata contraria a quest'ultimo modello poiché basato su argomentazioni che risultavano configurabili soltanto se effettivamente il Provider avesse avuto la possibilità di impedire la diffusione di tali contenuti illeciti, in questo caso infatti è quasi impossibile che egli possa esercitare tale controllo sulla rete dato l'elevato numero di contenuti che gli utenti vi inseriscono ogni giorno.

Si è poi sviluppato un terzo filone di pensiero creato dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alla configurazione di una responsabilità concorsuale del gestore del blog o del sito dove vengono caricati contenuti diffamatori, nel caso in cui egli non li abbia subito rimossi a seguito di una segnalazione; di fronte a questo caso la Corte di Cassazione si è concentrata sul vero problema della responsabilità del provider, ossia la circostanza in cui egli è chiamato a rispondere per un fatto illecito altrui che è stato pubblicato grazie al sito, server, servizio offerto dal Provider.

Ricordando quindi che non c'è un obbligo generale di sorveglianza ex ante ai sensi della Direttiva 2000/31/CE, la Corte ha poi osservato che tale regime di responsabilità del Provider viene limitato dal Considerando 42, ai soli casi in cui il Provider agisce in modo passivo; dunque, tale esenzione non si può applicare ai blogger che offrono come servizio una piattaforma tramite cui gli utenti possono interagire con la pubblicazione di contenuti,

infatti anche se il Blogger non può essere ritenuto responsabile per tutto ciò che viene pubblicato sul suo sito da parte degli utenti ,anche perché si amplierebbero i suoi obblighi di vigilanza, la Corte ritiene che quando il Blog è dotato di filtri della pubblicazione dei contenuti o meccanismi di segnalazione allora il Provider è di conseguenza obbligato a controllare e approvare i commenti prima che vengano pubblicati per evitare conseguenze sul piano penale, egli dovrà anche rispondere dei contenuti denigratori pubblicati dagli utenti qualora ne prenda visione e li mantenga pubblicati consapevolmente, in questo caso si configurerebbe un ulteriore modello di responsabilità del Provider per omesso impedimento degli effetti di un reato altrui.⁴⁸

È fondamentale il Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online, che la Commissione Europea ha sottoscritto con quattro tra le più grandi e importanti piattaforme digitali⁴⁹, le quali hanno confermato il loro impegno a prediligere meccanismi di segnalazione e rimozione dei contenuti illeciti entro ventiquattro ore.

La definizione di best practices rientra nel Codice di condotta e nei suoi obiettivi, queste infatti prevedono che i Provider predispongano programmi di formazione e sensibilizzazione e attuino meccanismi di cooperazione con le autorità degli Stati Membri per emanare codici di condotta che, indipendentemente dalle legislazioni nazionali, vietino agli utenti di promuovere l'istigazione alla violenza e ai comportamenti d'odio.

Anche il Regolamento Europeo 2021/784, con un approccio simile, fornisce uno spunto sulla questione dedicando gran parte della regolamentazione alla diffusione di contenuti terroristici online, infatti qui si afferma che i provider debbano essere ritenuti come titolari di particolari responsabilità nei confronti della società nel proteggere i loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne gli utenti, in questo caso i terroristi.

⁴⁸ G. Fiorinelli, *L'attuale ruolo del provider nella società digitale: modelli di responsabilità penale*, pagina 11

⁴⁹ Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube

3.3 Obsolescenza programmata e ruolo delle piattaforme

Le Piattaforme digitali agendo come intermediari intervengono di conseguenza nella catena di distribuzione dei prodotti favorendo le transazioni tra i privati, ci si chiede quindi se queste possano essere considerate come distributori e dunque rispondere con responsabilità oggettiva per i difetti dei prodotti distribuiti⁵⁰; non ci sono ancora precedenti nella giurisprudenza europea ma si possono prendere come esempi due casi:

- Il caso *Imman v. Technicolor USA* in cui un utente chiedeva il risarcimento del danno causato da delle valvole termoioniche che aveva acquistato sulla piattaforma, si chiedeva quindi che *eBay* venisse considerato come distributore ma la Corte ha deciso che non si poteva considerare tale poiché non era mai entrato in contatto con i prodotti difettosi, infatti *eBay* non aveva mai conservato le valvole all'interno dei suoi magazzini perciò i giudici decisero che la piattaforma non poteva evitare l'evento dannoso perché non disponeva del bene materialmente;
- Il caso *Oberdorf v. Amazon*, in cui allo stesso modo un utente chiedeva il risarcimento alla piattaforma per un prodotto difettoso venduto da un utente che si era registrato sulla piattaforma con un nome fittizio e che quindi risultava non rintracciabile; secondo i giudici Amazon era responsabile perché configurava come unico soggetto contro cui l'utente poteva agire in giudizio, considerato anche il controllo che la piattaforma esercitava sui venditori gli venne attribuita una responsabilità oggettiva di supervisione, inoltre Amazon raccogliendo le recensioni degli acquirenti aveva la capacità di escludere dal commercio il prodotto difettoso in questione, perciò la Corte decise di non poter far beneficiare la piattaforma dell'esonero di responsabilità.⁵¹

L'obsolescenza programmata è una strategia industriale creata affinché la domanda di prodotti messi sul mercato non venga mai meno⁵²; sostanzialmente questa consiste nella tendenza dei beni di consumo a diventare obsoleti in modo rapido costringendo il proprietario a sostituirli anche se non è trascorso molto tempo da quando li ha acquistati.

Spesso i produttori di smartphone vi inseriscono delle batterie che dopo lo scadere della garanzia legale, valida due anni, funzionano molto meno di quanto dovrebbero; per aver

⁵⁰ La Direttiva 1985/374/CE compara l'importatore e il distributore al produttore.

⁵¹ A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, cit., pagina 305

⁵² Definizione di Lastampa.it

messo in pratica tecniche di obsolescenza programmata sono già state condannate due case produttrici di smartphone, infatti lo scorso 24 ottobre le due multinazionali, Samsung e Apple sono state multate dall'Antitrust al pagamento rispettivamente di 10 e 5 milioni di euro; le due società, si legge in una nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, hanno infatti «indotto i consumatori – mediante l'insistente richiesta di effettuare il download e anche in ragione dell'asimmetria informativa esistente rispetto ai produttori – a installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente, senza fornire adeguate informazioni, né alcun mezzo di ripristino delle originarie funzionalità dei prodotti».

Secondo la Direttiva 2019/771 Considerando 32, il bene per essere conforme deve avere durabilità, la mancanza di questa corrisponde ad un difetto di conformità e questo dà accesso a molti rimedi di cui il consumatore può avvalersi:

1. Richiedere che il bene venga riparato, e quindi, nell'ultimo caso, che venga sostituita la batteria;
2. Richiedere la sostituzione del bene;
3. Richiedere la risoluzione del contratto;
4. Richiedere la riduzione del prezzo

Ecco, quindi, che il Codice del Consumo fornisce una gerarchia di rimedi chiara, i primi due vanno applicati obbligatoriamente per primi e il consumatore può scegliere liberamente a sua discrezione di quale tra i due rimedi avvalersi, anche se sicuramente è più sostenibile la scelta di riparare il prodotto, poi eventualmente egli può ricorrere ai successivi rimedi. Nel caso in cui vengano forniti contenuti digitali⁵³ il consumatore non potrà avvalersi del rimedio della sostituzione, ma la gerarchia rimane pressoché la stessa.

Si pone però il problema dei termini di prescrizione e di durata della garanzia, l'articolo 133 del Codice del Consumo prevede che il venditore è responsabile se il difetto si manifesta entro due anni; al comma 3 del medesimo articolo si prevede che per i difetti che non sono stati dolosamente occultati l'azione si prescrive in ventisei mesi, questa norma è valida per tutte le tipologie di prodotto poiché sarebbe impensabile prevedere per ogni singolo bene un periodo di garanzia diverso.

⁵³ Sono i dati prodotti e forniti in formato digitale

Nel caso in cui sorga un difetto di conformità dopo due anni e mezzo significherebbe quindi che, ai sensi dell'articolo 133 del Codice del Consumo, il termine della garanzia sarebbe già decorso, dunque ci si chiede come si possa in questo caso garantire una forma di tutela al consumatore, nel caso di obsolescenza programmata il termine di garanzia di ventisei mesi non verrebbe quindi applicato ma questo dipende sempre dal Giudice; non viene precisato quale termine applicare in caso di difetti dolosamente occultati, tuttavia nell'Ordinamento italiano ogni volta che si tratta di dolo i ventisei mesi iniziano a decorrere dal momento della scoperta del difetto. Inoltre, il legislatore UE ha previsto un termine di almeno un anno che gli Stati Membri possono prolungare a loro discrezione ed il consumatore in questo caso non deve provare che il difetto esistesse già al momento della vendita ma è il venditore a dover provare il contrario, questo perché viene presunta la preesistenza del vizio al momento della vendita del prodotto.

Conclusioni

La normativa di vent'anni fa considerava il Provider come totalmente estraneo rispetto ai contenuti che la sua piattaforma ospitava; tuttavia, negli ultimi anni la Giurisprudenza ha attuato un'inversione di tendenza a partire dalla distinzione che si deve fare tra hosting attivi e hosting passivi e ciò implica che al Provider viene inevitabilmente attribuito un ruolo nella diffusione dei contenuti.

Questa inversione di rotta è avvenuta a causa dell'aumento di illeciti penali e civili che ogni giorno vengono pubblicati online, però è chiaro che le Autorità pubbliche non possano eseguire controlli su tale mole di materiale; invece, le piattaforme possono farlo perché conservano al loro interno dati fondamentali che consentono di risalire ai presunti colpevoli;

L'ipotesi di controllo complessivo da parte della piattaforma e quella che prevede una sua piena irresponsabilità sarebbero da scartare per abbracciare una nuova figura intermedia che consentirebbe di assicurare agli utenti una protezione più ampia; perciò, dato che le piattaforme rivestono un ruolo diverso dall'impresa che presta il servizio sottostante e dall'hosting provider, nasce una nuova figura giuridica che segue la funzione che la piattaforma svolge concretamente. Essendo in continua evoluzione le piattaforme devono essere regolate da norme flessibili e dinamiche, in modo da garantire il fluire dell'innovazione tecnologica e la protezione degli utenti.

Bibliografia

- A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, Milano, Mondadori, 2020
- D. Mckee, F. Makela, T. Scassa, *Law and the “sharing economy” Regulating Online Market Platforms*, Canada, Gauvin, 2018
- G. Marchetti, *I problemi della sharing economy: dalla condivisione di risorse tra pari alla responsabilità delle piattaforme*, 2023.
- P. Stanzone, *I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Milano, Giappichelli, 2022
- F. Ferretti, *La direttiva (UE) 2019/770: I dati personali quale corrispettivo nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali e le inerenti ricadute sul diritto della privacy*, 2022.
- S. Saracco, *Il fenomeno e-commerce e i recenti sviluppi del mercato unico digitale in Europa*, Giureta, 2016
- G. Carrella, C. Triberti, *E-commerce tra mercato e diritto*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2001
- A. Antonucci, *La direttiva 2000/31/CE e il quadro normativo della rete*, Milano, Giuffrè Editore, 2001
- S. Longhini, *L'approvazione dell'art.17 della Direttiva Copyright: genesi, applicazione, criticità*
- S. Martinelli, *I contratti della Platform Economy. Ruoli e responsabilità delle piattaforme*, Torino, Giappichelli, 2023
- G. Fiorinelli *L'attuale ruolo del provider nella società digitale: modelli di responsabilità penale*

Sitografia

www.businesstheory.it

<https://mavigex.com/app-mobili/cose-sharing-economy/>

<https://www.lospecialegiornale.it/2023/09/15/sharing-economy-ecco-i-pro-e-i-contro/>

https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/policy-per-la-gestione-dei-dati-personali-allinterno-di-piattaforme-informatiche-una-formalizzazione/#Policy_per_1:

<https://www.ildirittoamministrativo.it/La-responsabilit%C3%A0-civile-internet-service-provider-sulla-dibattuta-species-del-contratto-di-accesso/stu915>

<https://www.corriere.it/tecnologia/cards/riforma-ue-copyright-online-ecco-che-cosa-prevede-quali-sono-dubbi/procedura-notice-and-take-down.shtml#:~:text=La%20procedura%20%22notice%20and%20take%20down>

legalfordigital.it

iusinitinere.it

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0390>

www.canellacamaiora.it

Ringraziamenti

Alla mia famiglia, che ha sempre creduto in me rendendo possibile tutto questo, mi avete insegnato ad essere costante, a gioire per i successi e a rialzarmi di fronte alle sconfitte. Se fino a qui ho superato tutti gli ostacoli è grazie a voi che mi avete accompagnata sempre per mano, ecco perché questo traguardo non è solo mio ma anche vostro.

Al mio fidanzato, per avermi insegnato che da soli si può tutto ma che insieme è la scelta più bella che potessimo fare.

A tutte le mie amiche, il vostro sostegno è stato il mio porto sicuro.

Alla Professoressa Marchetti, per la sua supervisione e il suo supporto.